

IL C.D. SUPERBOLLO SUI VEICOLI DI PARTICOLARE POTENZA SI APPLICA PER L'INTERA ANNUALITÀ, A PRESCINDERE DAL MESE DI IMMATRICOLAZIONE.

- Sentenza del 28/01/2026, n. 13 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pordenone

Composizione

- Giud. Monocr. Gava

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 368 IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Tassa automobilistica – Superbollo – Pagamento annuale – Legittimità anche per l'immatricolazione in corso d'anno.

Massima

L'addizionale della tassa automobilistica, prevista dall'art. 23, comma 21 del d.l. 06/07/2011 n. 98, convertito con modifiche in L. 15/07/2011, n. 111, applicata a partire dall'anno 2012 per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185, è corrisposta, in forza della disciplina attuativa dettata dal D.M. 07/10/2011, su base annua, a prescindere dal mese di immatricolazione del veicolo e senza che ciò comporti una violazione della riserva di legge in tema di determinazione del *quantum* dovuto.

Rif. Normativi

- d. l. 06/07/2011, n. 98, art 23
- L. 15/07/2011, n. 111, art. 1
- D.M. Economia e Finanze 07/10/2011

Vedi

- Non risultano precedenti

Anno pubb.

- 2026